

IVA

Con l'azienda passa di mano anche il plafond Iva

di Fabio Landuzzi

Nell'ambito delle operazioni che comportano un **trasferimento, temporaneo o permanente, dell'azienda** o di un ramo di azienda, assume spesso rilievo il **passaggio** dal dante causa all'avente causa **della qualifica di esportatore abituale**, ovvero della facoltà di acquistare beni e servizi senza pagamento di Iva ex articolo 8, comma 1, lettera c), del DPR 633/1972.

Nel caso dell'**affitto di azienda**, il trasferimento del plafond ha **una sua disciplina normativa** specifica nell'**articolo 8, comma 4, del DPR 633/1972**, il quale prevede che affinché possa essere eseguito il trasferimento del diritto di acquistare beni e servizi in regime di non imponibilità Iva in forza della qualifica di esportatore abituale, **è necessario** che **tale trasferimento venga espressamente previsto nel contratto di affitto** e che ne sia data **comunicazione** con lettera raccomandata **all'Ufficio competente**. L'invio della lettera è poi stato sostituito con la semplice **trasmissione della Comunicazione di variazione dati** (contenuta, per le società di capitali, nel Mod. AA7/10), nell'apposito spazio da compilare al fine di adempiere a questo obbligo pubblicitario.

Con la risposta parlamentare n. 5-02385 del 27 gennaio 2010 è stata altresì chiarita la **non essenzialità del trasferimento di tutti i crediti e debiti del titolare dell'azienda**, al fine di consentire il suddetto passaggio della qualifica di esportatore abituale. Per effetto della previsione negoziale, anche senza inclusione di tutti i crediti e debiti, **l'affittuario assume il diritto di utilizzare la parte residua del plafond** prodotto dall'azienda affittata, ed anche di ricoprendere nel proprio plafond dell'anno seguente le cessioni all'esportazione e intracomunitarie eseguite dall'affittante per tutto l'anno. Resta naturalmente ferma la **facoltà dell'Amministrazione di contestare eventuali profili elusivi** dell'operazione, in particolare quando il contratto d'affitto non prevede il trasferimento dei rapporti con la clientela.

Nel caso della **cessione di azienda** (o di ramo di azienda) il **subentro dell'acquirente nello status di esportatore abituale** del cedente **non è disciplinato** dalla legge; secondo l'Amministrazione ([Ris. 165/2008](#)) deve esservi una **continuità dell'attività** svolta in precedenza dal cedente la quale **non necessariamente implica il trasferimento di tutti i crediti e debiti** dell'azienda, essendo **sufficiente** che siano **trasferite le posizioni attive e passive necessarie** per assicurare continuità **nella prosecuzione dell'attività rivolta ai clienti non residenti**. In questo senso si era espressa la [CTR del Piemonte sentenza n.8 del 9 marzo 2007](#). Anche in questo caso, oltre a dare menzione del trasferimento nell'atto di cessione, il cessionario dell'azienda sarà tenuto anche ad assolvere alla comunicazione di variazione dati

